

COMUNE DI FOLIGNO

Oggetto: Affidamento del Servizio di vigilanza armata.

CIG.....

SCRITTURA PRIVATA

TRA

da una parte:

- nato il e domiciliato per la carica in Foligno presso la Residenza Municipale, il quale interviene al presente atto e stipula in qualità di Dirigente dell'Area Polizia Municipale del Comune di Foligno in rappresentanza del Comune stesso (C.F. 00166560540) ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000, giusto decreto sindacale n. del;

e dall'altra parte:

- Sig nato a il Codice fiscale , domiciliato per la carica in presso la sede legale della il quale interviene a questo atto nella sua qualità di Presidente legale rappresentante della Società(C.F.) con sede legale in;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Polizia Municipale n., valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, è stata esperita procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
- esperite le operazioni di gara, con Determinazione Dirigenziale dell'Area Polizia Municipale n., valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, è stata disposta

l'aggiudicazione del Servizio in oggetto alla Società,
con sede legale in per l'importo di Eurooltre IVA al
netto del ribasso del.....% sull'importo del servizio posto a base di gara;

- che il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla suddetta determinazione, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso le sedi degli uffici comunali di Foligno, come dettagliatamente previsto dagli artt. 1 e 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Il Comune di Foligno affida l'esecuzione del suddetto Servizio a.....di seguito denominato semplicemente Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto, nell'inosservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel seguito "Codice dei Contratti). Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è allo stesso allegato il Capitolato Speciale d'appalto (Allegato sub.....).

Articolo 2 - Durata

Il Servizio ha durata pari a 36 mesi decorrenti dal Nel caso in cui, al termine della durata del presente contratto, il Comune di Foligno non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, l'Affidatario è tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio alle

condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento. Si applica l'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 – Corrispettivo economico e modalità di pagamento

Il corrispettivo previsto per le attività del presente contratto, è determinato in: € (euro) per oneri per la sicurezza € ,00 (euro/00), .., per un totale di € (euro), oltre IVA ai sensi di legge.

Il pagamento del canone avverrà in rate trimestrali posticipate a presentazione di regolari fatture. Il pagamento delle fatture presentate, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento.

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 14 del Capitolato speciale.

Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del documento DURC.

Articolo 4 – Variazioni del servizio e sospensioni

Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e della tempistica prevista nel presente capitolato può essere introdotta dall'Affidatario se non è disposta dal Comune di Foligno. Le modifiche non previamente autorizzate daranno titolo a pagamenti o rimborsi solo nel caso in cui il Comune giudichi le stesse necessarie in relazione ad eventi straordinari. Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Foligno, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le sedi di effettuazione del servizio, il numero delle guardie che devono essere presenti e gli orari di svolgimento dei servizi. L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in

aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto. L'affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo. Tutte le variazioni del servizio devono risultare da comunicazione scritta trasmessa dal Comune all'affidatario con indicazione del termine a partire dal quale il servizio deve essere variato. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità, il Comune può, inoltre, ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 5 – Obblighi a carico dell'impresa nei confronti del Comune

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto oltre a quelli a lui imposti per legge e per regolamento. L'affidatario ha l'obbligo di presentare prima dell'inizio del servizio e di aggiornare in corrispondenza di eventuali variazioni:

- l'elenco nominativo del personale che impiegherà presso ciascuna sede oggetto dell'appalto;
- i turni orari di lavoro di ciascuna guardia giurata;
- il documento di valutazione, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, relativo ai rischi propri dell'impresa appaltatrice che tenga conto di quanto contenuto nel DUVRI redatto dalla stazione appaltante (**allegato sub B**).

Nel caso di variazioni di quanto previsto nei documenti elencati al comma precedente, l'affidatario deve preventivamente e tempestivamente informarne per iscritto il Comune.

L'affidatario ha, altresì, l'obbligo di comunicare, mediante appositi referti di servizio sottoscritti in calce dal responsabile o suo delegato, qualsiasi fatto o evento importante che possa determinare interruzioni o irregolarità o situazioni comunque pregiudizievoli (mancato funzionamento degli impianti di allarme, situazioni anomale riscontrate durante le ispezioni, tentativi di scasso e/o furti all'interno degli immobili oggetto del servizio, etc.). Tali referti devono essere trasmessi agli Uffici Comunali interessati entro il giorno a cui si riferiscono nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi previsti.

Per lo svolgimento del servizio, l'affidatario impiega personale alle proprie dipendenze avente la nomina di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Le guardie giurate devono indossare la divisa d'ordinanza ed essere munite di idonea ed efficiente arma da portare in modo visibile.

Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. L'affidatario deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprerensibile, riservato e corretto. Data la particolare natura del servizio e quella degli uffici nei quali

deve essere espletato, è riservata la facoltà agli Uffici del Comune di chiedere all'affidatario l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso ovvero di misure di prevenzione in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente a cui sono addetti.

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'affidatario si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici comunali e dalle Autorità competenti in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'affidatario è tenuto a comunicare in forma scritta al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del

personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'affidatario è obbligato al rispetto della L. 146/1990 "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'affidatario, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti del personale

L'affidatario è obbligato:

- ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.
- a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario è tenuto, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché il

Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013.

Articolo 7 - Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza

L'affidatario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione del servizio. Si applica l'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto. Prima della sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante terrà una riunione di coordinamento con l'affidatario al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'affidatario stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'affidatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare al Comune di Foligno gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'affidatario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 8 - Penali per inadempimenti e sanzioni

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'affidatario sarà tenuto ad eliminare l'inadempienza entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, fatta dal Comune di Foligno.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato,

alle norme di legge o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all'affidatario le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Sono previste le seguenti penali contrattuali:

- ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno;
- presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
- condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazione;
- violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;
- inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all'art. 6: € 500,00 per ogni contestazione;
- omissione del pronto intervento di cui all'art. 2, commi 6 e 7, o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi: € 1.000,00 per ogni contestazione;

- per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti in favore dell'affidatario saranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente di seguito identificato: Codice IBAN

.....
L'affidatario dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono:

- nat.... a - C.F.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'affidatario dichiara che il conto corrente indicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta Legge per tutta la durata del contratto, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati e sopra riportati.

Articolo 10 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'affidatario ha prestato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia rilasciata da
polizza n. in data per un importo garantito di €

..... per l'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto, così come previsto al punto 10.1 del capitolato d'Oneri relativo all'Appalto specifico, dell'eventuale risarcimento danni nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la fase esecutiva dell'appalto per il comportamento ritenuto, dall'Amministrazione stessa, causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o cattiva esecuzione del servizio, nonché per i danni o la maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione disposta in danno dell'affidatario.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia deve essere reintegrata su richiesta dell'Amministrazione ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte e cessa di avere effetto, solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'affidatario presenta inoltre in copia polizza RCT-RCO n. stipulata con, in data, in cui il Comune è considerato terzo, con massimale unico (per sinistro, per persona, per danni a cose) pari ad € L'affidatario si impegna a presentare al Comune di Foligno dimostrazione documentale del regolare rinnovo a scadenza, per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 11 - Obbligo di informazione in materia di condotte illecite

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g) del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2020/2022 del Comune di Foligno, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 30/01/2020, e in recepimento delle

Direttive dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) in merito alla segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing), il Comune di Foligno ha attivato uno strumento di gestione informatizzata delle segnalazioni che possono essere inviate al Segretario generale dell'Ente da parte dei dipendenti, nonché dei dipendenti o collaboratori di imprese appaltatrici/concessionarie di lavori, forniture o servizi per conto del Comune di Foligno. Il sistema per le segnalazioni, con tutte le indicazioni utili, è pubblicato nel sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing (Segnalazioni condotte illecite). In alternativa, è possibile inoltrare le segnalazioni direttamente all'A.N.A.C.; nella sezione del sito web sopra indicata sono contenute anche le indicazioni utili per le eventuali segnalazioni all'A.N.A.C. L'appaltatore/concessionario è tenuto ad informare i propri dipendenti e collaboratori in merito alla procedura per le segnalazioni (whistleblowing) attivata dal Comune di Foligno con modalità telematiche che garantiscono l'anonimato dei segnalanti.

Articolo 12 – Responsabilità e sicurezza

L’Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dal presente contratto e, pertanto, presenta polizza Polizza di assicurazione RCT/..... rilasciata da, in corso di validità, per responsabilità civile verso terzi, per un massimale unico pari ad € per sinistro, per persona e/o cose, conservata agli atti della pratica. Il Comune di Foligno è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della citata impresa nello svolgimento del Servizio, convenendosi

a tale riguardo che qualsiasi onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D. lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, nonché nel caso di perdita della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. e dall'art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l'esercizio dei servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale della provincia di Perugia.

L'Amministrazione risolve, altresì, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 475/2013;

c) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto.

Ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 il contratto è,

altresì, risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, previa formale contestazione e assegnazione all'appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
- c) contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali compresa la continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
- d) utilizzo di personale sprovvisto dell'autorizzazione prefettizia;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- f) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
- g) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente.

Ai sensi del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 14.11.2015 il contratto è, altresì, risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;

- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'Impresa alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".

- La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese d'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

Il Comune di Foligno, in base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, L. 135/2012, 1, comma 449, L. 296/2006 e 26, comma 3, L. 488/99 si riserva la piena facoltà di:

- procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate nuove convenzioni CONSIP aventi parametri prezzo – qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
- valutare, in alternativa, la possibilità di una rinegoziazione della migliore offerta individuata al fine di ricondurla ai parametri prezzo – qualità di cui all'art. 26, comma 3, L. 477/99 delle nuove convenzioni quadro previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016. Si applica l'articolo 20 del Capitolato speciale.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 1, lett. d) numero 2 del D.lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 15 – Codici di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con deliberazione n. 475 del 23/12/2013, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 16 - Obblighi di trasparenza

L'affidatario, ai sensi dell'art. 2bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e della Linee Guida ANAC adottate con deliberazione 1134/2017, è tenuta ad adempire agli obblighi di trasparenza relativamente alle attività esercitate per conto del Comune di Foligno (come espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 517/2018 e nel PTPCT 2020/2022)".

Articolo 17 – Anfimafia – DURC

Si dà atto che tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) è stata trasmessa informativa antimafia n. prot. oppure l'impresa è risultata iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST) dal e sino al

E' stato altresì acquisito il D.U.R.C. :

- prot. richiesto in data Scadenza validità

Articolo 18 – Protocollo di Intesa per la Legalità

Al presente appalto si applica il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno in data 14/11/2019; pertanto, sono parte integrante del presente contratto le clausole previste in allegato al suddetto protocollo.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al sopra citato Protocollo di legalità e che qui si intendono integralmente riportate, seppur non materialmente indicate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare, ai sensi del predetto Protocollo, l'Appaltatore nella persona del legale rappresentante dichiara:

- di impegnarsi a comunicare al Comune di Foligno l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura di Perugia l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine

di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- di conoscere ed accettare la clausola in base alla quale, essendo il contratto stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;
- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., applicabile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".

Articolo 19 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario. Foro competente Spoleto.
E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso.

Il presente atto, che consta di facciate intere e quanto sin qui della presente, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

.....
.....